*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 138° — Numero 122**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 28 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Regione Toscana



## CIRCOLARI

### Ministero del lavoro e della previdenza sociale



### Ministero dell'interno



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 giugno 1996.

**Delega di attribuzioni del Ministro per la funzione pubblica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1996, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996, n. 122, di conferimento di incarichi ai Ministri per i beni culturali e ambientali, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1996, n. 122, con il quale il dott. Sergio Zoppi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1996, n. 129 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali on. Franco Bassanini, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il termine di un Sottosegretario di Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e 14 aprile 1994, n. 321, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1994, n. 49 e 31 maggio 1994, n. 125, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 396 e l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, n. 129;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207 concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi serevizi;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di definire direttamente singoli affari compresi nelle attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato dott. Sergio Zoppi è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

1. Funzione pubblica:

*a)* la formazione del personale della pubblica amministrazione e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con esclusione delle nomine del comitato direttivo, del direttore, del segretario generale e dei presidenti delle commissioni di concorso;

*b)* con esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le attività in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni e di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, nonché della loro ridefinizione periodica;

*c)* il coordinamento delle attività dei servizi di controllo interno, degli uffici per le relazioni con il pubblico e dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; l'albo dei dirigenti pubblici; l'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;

*d)* le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1988, n. 482;

*e)* l'intesa per la rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

*f)* la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione in caso di assenza o impedimento del Ministro.

2. Affari regionali:

*a)* la formulazione di proposte per il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari;

*b)* i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

*c)* sostituire di volta in volta il Ministro in caso di sua assenza o impedimento alle riunioni dei comitati interministeriali o altri organismi di cui il Ministro non abbia la presidenza.

3. Nell'ambito delle attribuzioni dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari regionali il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento relativo a lavori parlamentari.

4. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 giugno 1996

*Il Ministro:* BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 128*

**97A4037**

---

DECRETO 3 marzo 1997.

**Delega di attribuzioni del Ministro per la funzione pubblica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli.**

## IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1996, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1996, n. 122, di conferimento di incarichi ai Ministri per i beni culturali e ambientali, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1997, n. 37, con il quale il prof. Ernesto Bettinelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1996, n. 129, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali on. Franco Bassanini, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il termine di un Sottosegretario di Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, e 14 aprile 1994, n. 321, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1994, n. 49, e 31 maggio 1994, n. 125, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 396 e l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, n. 129;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento pere gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito degli indirizzi generali formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di definire direttamente singoli affari compresi nelle attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

1. Funzione pubblica:

*a)* le iniziative e le proposte inerenti ai servizi sociali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

*b)* il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

*c)* l'attività inerente ai compiti ispettivi e di vigilanza sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sull'ottimale utilizzazione delle risorse umane, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme

legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti;

*d)* le attività in materia di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, nonché della loro ridefinizione periodica, relativamente alle sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

*e)* l'attività di programmazione del reclutamento del personale per concorso o mobilità, di acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni interessate, nonché delle procedure di mobilità;

*f)* provvedimenti relativi ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Affari regionali:

*a)* attività dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;

*b)* sostituire di volta in volta il Ministro in caso di sua assenza o impedimento alle riunioni dei comitati interministeriali o altri organismi di cui il Ministro non abbia la presidenza;

*c)* sostituire il Ministro, in caso di suo impedimento, nella presidenza delle riunioni della Conferenza Stato-regioni e nei comitati costituiti nell'ambito della medesima.

3. Nell'ambito delle attribuzioni dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari regionali il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rapprsentare il Governo in armonia con gli indirizzi di volta in volta impartiti dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni di legge, mozioni e risoluzioni.

4. Non sono compresi nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 marzo 1997

*Il Ministro:* BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84*

**97A4038**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia in Siracusa.** (Ordinanza n. 2561).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225, del 24 febbraio 1992, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1966, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia nella città di Siracusa;

Vista la delibera della giunta municipale di Siracusa n. 628 del 14 marzo 1997 con la quale si chiede di emanare in applicazione della citata legge 31 dicembre 1966, n. 677, apposita ordinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare con procedure derogatorie il completamento dei lavori in atto sospesi per la realizzazione di una nuova via di fuga dall'isola di Ortigia mediante il collegamento di superficie tra la riva Nazario Sauro e la sponda opposta costeggiando il margine del porto piccolo fino a collegarsi con viale Regina Margherita;

Considerato che l'opera sopradescritta è finanziata a carico del fondo della protezione civile, come previsto dall'art. 3, commi 10 e 11, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, giusto decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana n. 00783/19 del 1° agosto 1990;

Ritenuto che la proposta di completamento urgente dell'opera avanzata dal comune di Siracusa consente di garantire i soccorsi per l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza eliminando l'attuale situazione di pericolo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per eliminare il pericolo esistente e garantire la possibilità dei soccorsi e l'evenutale evacuazione, in caso di emergenza, della popolazione dall'isola di Ortigia, ad alto rischio sismico, è autorizzato, in deroga alle norme procedurali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, in via d'urgenza il completamento del collegamento di superficie fra la Riva Nazario Sauro e la sponda opposta, da realizzarsi secondo il progetto predisposto dal comune di Siracusa e finanziato con i fondi citati in premessa, lungo il margine del porto piccolo collegandosi a viale Regina Margherita.

Art. 2.

1. Il prefetto di Siracusa è nominato commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 della presente ordinanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 225.

2. Il prefetto di Siracusa, per l'esame del progetto di cui all'art. 1, predisposto dal comune di Siracusa, è autorizzato a indire una conferenza di sevizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59. della legge 28 dicembre 1995. n. 549. avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori vengano immediatamente eseguiti.

In caso di assenza di uno dei soggetti inviati o suo delegato il relativo parere si intende reso favorevolmente.

Il parere della conferenza è reso a maggioranza.

3. L'approvazione di cui al comma 2 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici (piano regolatore generale e piano particolareggiato di Ortigia) e ne consente l'immediata esecutività.

La regione siciliana ed il comune di Siracusa provvedono a trasferire le somme ancora da erogare al commissario delegato per il completamento delle opere.

4. Le aree demaniali necessarie alla esecuzione dell'intervento dovranno essere concesse e consegnate non oltre quindici giorni dall'approvazione del progetto di cui al comma 2. Trascorso tale termine il commissario è autorizzato ad immettersi sui luoghi intendendosi tacitamente assentita la concessione.

5. I lavori dovranno essere ripresi entro trenta giorni dalla approvazione del progetto e dovranno ultimarsi entro i successivi nove mesi.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dell'intervento il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3 comma 1, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 26 e 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6 comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46»;

«decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, art. 13»;

«regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 36 e 38»;

«decreto legislativo dell'8 novembre 1990, n. 374, art. 19»;

«legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, articoli 12, 14, 16, 17, 18 e 19»;

«legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, art. 30»;

«legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 3 e 12»;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4066**

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale n. 2456 del 5 agosto 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara.** (Ordinanza n. 2562).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2456 del 5 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1996, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara;

Vista la nota n. 434/SP del 9 maggio 1997 con la quale la regione Piemonte propone modifiche ed integrazioni all'odinanza n. 2456/1996;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

*Articolo unico*

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2456 del 5 agosto 1996 è aggiunto il seguente comma:

«5. Le provvidenze finanziarie a favore delle imprese danneggiate, i cui criteri di assegnazione sono stabiliti con provvedimento della regione Piemonte, possono essere erogate per attività produttive diverse da quelle in essere anche al fine di favorire la rilocalizzazione delle imprese in territori più idonei. Il commissario delegato può estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, nei comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento, con oneri a carico della regione Piemonte».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4067**

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti.** (Ordinanza n. 2563).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7, e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti;

Vista la nota n. 6109 del 5 maggio 1997 con la quale la regione Piemonte propone modifiche ed integrazioni all'odinanza n. 2477/1996;

Considerata l'opportunità di accogliere la richiesta della regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, nella parte relativa alla provincia di Cuneo, dopo la parola: «Vottignasco», sono aggiunti i seguenti comuni: «Monchiero, Caraglio, Cervere, Costigliole Saluzzo, Fossano, Montanara, Quattordio, S. Albano Stura, Verduno;».

Art. 2.

1. «Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, viene prorogato di ulteriori novanta giorni, fermo restando che le opere debbono essere, comunque, completate entro il termine di cessazione dell'emergenza».

Art. 3.

1. All'art. 10 dell'ordinanza 2477 del 19 novembre 1996 è aggiunto il comma 2: «2. Le provvidenze finanziarie a favore delle imprese danneggiate, i cui criteri di assegnazione sono stabiliti con provvedimento della regione Piemonte, possono essere erogate per attività produttive diverse da quelle in essere anche al fine di favorire la rilocalizzazione delle imprese in territori più idonei.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4068**

---

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 816/FPC/ZA del 24 ottobre 1986 recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia.** (Ordinanza n. 2564).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 816/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale e stata assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 16.310.000.000 per interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella medesima regione;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 16.310.000.000, sono state erogate L. 16.000.000.000 e che l'ultima erogazione risale al mese di aprile 1989;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 816/FPC/ZA quanto a L. 310.000.000 disponibili sul capitolo 7593 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 310.000.000 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 16.310.000.000 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 816/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986.

2. La predetta somma di L. 310.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4069**

---

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 1296/FPC dell'11 dicembre 1987 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Ardenno, in provincia di Sondrio.** (Ordinanza n. 2565).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1296/FPC dell'11 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 296 del 19 dicembre 1987, con la quale è stata assegnata al comune di Ardenno (Sondrio) la somma di L. 1.200.000.000 per la realizzazione di opere urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune medesimo;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 1.200.000.000 sono state erogate L. 1.172.083.555, con una conseguente residua disponibilità di L. 27.916.445;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di giugno 1991 e che la predetta somma di L. 27.916.445 è disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1296/FPC quanto a L. 27.916.445;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 27.916.445 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 1.200.000.000 disposta in favore del comune di Ardenno (Sondrio) ai sensi dell'ordinanza n. 1296/FPC dell'11 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 19 dicembre 1987.

2. La predetta somma di L. 27.916.445 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4070**

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 966/FPC/ZA del 27 aprile 1987 recante interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia.** (Ordinanza n. 2566).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 966/FPC/ZA del 24 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1987, con la quale viene assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 14.300.000.000 per interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni del territorio regionale;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 14.300.000.000 sono state erogate L. 14.100.000.000, con una conseguente residua disponibilità di L. 200.000.000;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di marzo 1990 e che la predetta somma di L. 200.000.000 è disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 966/FPC/ZA, quanto a L. 200.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 200.000.000 a valere sull'assegnazione complessiva di L. 14.300.000.000 disposta in favore

della regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza n. 966/FPC/ZA del 27 aprile 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1987.

2. La predetta somma di L. 200.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

97A4071

---

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 recante interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale.** (Ordinanza n. 2567).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, al comune di Sonico la somma di L. 1.500.000.000 per interventi a tutela della pubblica incolumità minacciata da dissesti idrogeologici;

Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000 sono state erogate L. 1.368.452.000, con una conseguente residua disponibilità di L. 131.548.000;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di maggio 1990 e che la predetta somma di L. 131.548.000 è disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2, dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1433/FPC, quanto a L. 131.548.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 131.548.000 a valere sull'assegnazione di L. 1.500.000.000 disposta in favore del comune di Sonico ai sensi dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1988.

2. La predetta somma di L. 131.548.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

97A4072

---

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca della somma di L. 410.326.710 di cui all'ordinanza n. 1003/FPC/ZA del 3 giugno 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania.** (Ordinanza n. 2586).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1003/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987, concernente

interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nella regione Campania, con la quale è stata assegnata alla regione medesima un finanziamento complessivo di lire 3.000.000.000, di cui lire 2 miliardi per dissesti franosi nel comune di Moio della Civitella e lire 1 miliardo per dissesti franosi nel comune di Pollica;

Considerato che, alla data odierna, l'intervento previsto nel comune di Moio della Civitella risulta completato con una spesa di L. 1.589.673.290 ed una conseguente somma residua di L. 410.326.710;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 410.326.710 assegnata alla regione Campania, per interventi urgenti nel comune di Moio della Civitella, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1003/FPC/ZA del 3 giugno 1987, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

97A4073

ORDINANZA 21 maggio 1997.

**Revoca della somma di L. 8.803.450 di cui all'ordinanza n. 1108/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Angelo dei Lombardi.** (Ordinanza n. 2587).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1108/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1987, che assegna al comune di S. Angelo dei Lombardi la somma di L. 1.500.000.000 per gli interventi diretti ad eliminare la situazione di pericolo connessa alle condizioni del suolo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 1.491.196.550 ed una conseguente somma residua di L. 8.803.450, e che l'ultima erogazione risale al febbraio 1996;

Tenuto conto che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 8.803.450 assegnata al comune di S. Angelo dei Lombardi con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1108/FPC/ZA del 28 luglio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A4074**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1997, n. **139.**

**Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Visto l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Udito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, reso nella seduta dell'8 ottobre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400, effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

*a)* Ministro: il Ministro per i beni culturali e ambientali;

*b)* Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;

*c)* Istituti: gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;

*d)* Capi di istituto: i funzionari preposti agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;

*e)* Concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione all'esercizio di servizi, all'uso e alla riproduzione dei beni o alla gestione di attività concernenti i beni culturali.

Art. 2.

*Servizi e gestione dei servizi*

1. Qualora risulti finanziariamente conveniente, presso i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti dell'amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma della legge 13 luglio 1966, n. 559, possono essere affidati in concessione a soggetti privati, ad enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e a consorzi costituiti a tal fine, a cooperative regolarmente costituite, qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione:

*a)* il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;

*b)* i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

*c)* la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

*d)* la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

*e)* i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica;

*f)* i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro;

*g)* i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d'ingresso;

*h)* l'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali.

2. Sono finanziariamente convenienti le attività e i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di attivazione dei servizi, il capo dell'istituto, la conferenza dei capi d'istituto o il direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 3, verificano preventivamente la convenienza finanziaria dell'attività o del servizio, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse umane ed agli oneri finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente effettuata trascorsi tre anni dall'affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini dell'eventuale rinnovo.

Art. 3.

*Servizi attinenti ai singoli istituti e servizi integrati*

1. Il capo dell'istituto individua uno o più servizi da attivare presso il proprio ufficio.

2. Per servizio integrato si intende l'insieme dei servizi, anche di diversa natura, attivato in più istituti.

3. I capi degli istituti aventi sede nella regione si riuniscono, in conferenza, presso la sede del capo ufficio più anziano che la presiede, per individuare i servizi integrati da attivare in ambito regionale.

4. Il direttore generale dell'ufficio centrale competente individua i servizi integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i servizi integrati interessino più categorie di beni, l'individuazione è effettuata dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.

5. Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di cui ai commi 1, 3 e 4, approva ogni anno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il programma dei servizi da attivare nell'anno medesimo, e si avvale, per l'attività di indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il Gabinetto.

6. Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli istituti di enti pubblici territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi integrati nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

Art. 4.

*Procedura di affidamento dei servizi*

1. Il capo dell'istituto affida in concessione i servizi di cui all'articolo 3, comma 1. Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara per l'aggiudicazione. Qualora entro sei mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 3, comma 5, il capo dell'istituto non abbia provveduto a bandire la gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente dell'espletamento della procedura per la realizzazione del servizio.

2. Il direttore generale competente o, qualora i servizi riguardino più categorie di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui all'articolo 3, comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica un dirigente dell'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dei servizi integrati inseriti nel programma.

3. Possono partecipare alle gare i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, singolarmente o in forma associata anche temporanea.

4. L'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per i servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, fermo restando che si procede con licitazione privata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

5. Qualora la gara vada deserta è consentita l'aggiudicazione a trattativa privata, previa gara informale.

6. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello stesso istituto.

7. Le attività e i servizi resi a titolo gratuito possono essere affidati dall'amministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di lucro.

8. Al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione, in sede di prequalificazione, verifica la sussistenza della capacità tecnico-organizzativa e di quella economico-finanziaria ed indica nel bando di gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacità tecnico-organizzativa è accertata anche sulla base delle attività svolte negli ultimi anni con l'indicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base della disponibilità dei mezzi tecnici e dell'organico medio annuo dei dipendenti, nonché sulla base di ogni altro utile elemento. La capacità economico-finanziaria è attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemento utile.

Art. 5.

*Atto di concessione*

1. L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:

*a)* la individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;

*b)* gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;

*c)* il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;

*d)* la decorrenza e il termine di scadenza;

*e)* le cause di decadenza della concessione.

Art. 6.

*Canone di concessione e cauzioni*

1. La misura del canone da porre a base d'asta è fissata dal dirigente che bandisce la gara che, a tal fine, può avvalersi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.

2. L'importo della cauzione, che può essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, è pari al venti per cento del canone totale della concessione.

Art. 7.

*Verifiche dell'amministrazione*

1. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona condu-

zione del servizio o dell'attività concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario.

Art. 8.

*Riproduzione, uso strumentale e precario dei beni culturali canoni, corrispettivi e cauzioni*

1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi dell'istituto i quali fissano anche il canone e i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.

2. I canoni e i corrispettivi sono determinati tenendo, tra l'altro, conto:

*a)* del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

*b)* dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

*c)* del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

*d)* delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del concessionario.

3. I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in via anticipata.

4. Per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio i richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.

5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anhe mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone o dei corrispettivi.

6. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e per la riproduzione dei beni, nonché per l'uso del logo di cui all'articolo 10. Fino all'adozione del provvedimento restano in vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.

Art. 9.

*Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali*

1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:

*a)* il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;

*b)* la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 10.

*Logo dei beni culturali*

1. È istituito il logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'uso del logo è concesso a titolo oneroso dal Ministero.

2. Il logo, quando è abbinato all'uso o alla riproduzione del bene culturale, è concesso dal capo del'istituto che ha in consegna il bene. Negli altri casi, provvede il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.

Art. 11.

*Modalità di pagamento dei canoni e dei corrispettivi*

1. I canoni e i proventi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo dell'istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla, riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 12.

*Abrogazione di norme*

1. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1997

*Il Ministro:* VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1997*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 124*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, dispone:

«Art. 4. — 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

*a)* servizio editorale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

*a-bis)* servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzione e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

*b)* servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle sopraintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza.

5-*bis*. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di pervisione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5-*ter*. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcuna altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni».

— L'art. 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dispone:

«Art. 47-*quater (Gestione dei beni culturali)*. — 1. Per la fruizione dei beni artistici, acheologici librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didatica e di fornitura ai sussidi catalografici audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti in ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso».

*Nota all'art. 2:*

— L'art. 2 della legge 13 luglio 1996, n. 559, dispone:

«Art. 2. — L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione; sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401:

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dispone:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

*a)* definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

*b)* assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. I consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono seggetti ad avocazione da parte del Ministri, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza , specificamente indicati nel provvedimento di avocazione».

*Note all'art. 4:*

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della diretiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, che approva il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla sogli di rilievo comunitario, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1994, n. 237.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 8:*

— Il D.M. 8 aprile 1994, che approva il tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.

*Nota all'art. 12:*

— Il D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 abrogato dal presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 1994, approvava il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali.

**97G0172**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 1997.

**Rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente «Determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati».**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servisio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il riordino dell'ISPESL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'ISPESL;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità la determinazione delle tariffe spetanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1991 «Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto superiore per la prevenzione è la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati»;

Visto in particolare l'art. 19 «Servizi a pagamento» del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative a compiti dell'ISPESL», in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, che prevede l'aggiornamento delle tariffe almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente;

Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 27 marzo 1996;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1996 «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 1996);

Ravvisata la necessità di effettuare alcune rettifiche formali dovute ad errori materiali di trascrizione ed incompletezza del testo;

Visto il provvedimento del comitato tecnico scientifico adottato in data 13 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe allegate al presente decreto, approvate con decreto ministeriale 8 maggio 1996, richiamato nelle premesse, sono così rettificate in corrispondenza delle seguenti pagine della *Gazzetta Ufficiale* sopra richiamata:

pag. 11 - Tariffa V: voce 5.4 penultima riga, la dizione «a partire dell'undicesimo apparecchio.» va sostituita con la dizione: «a partire del primo apparecchio.»;

pag. 11 - Tariffa V: voce 5.4 aggiungere: «Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di energia immagazzinata, per tutti gli apparecchi sottoposti a verifica.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali volute dal regolamento»;

pag. 13 - Tariffa VII: voce 7.1.2 la richiamata (2) deve intendersi (1);

pag. 14 - Tariffa VII: si aggiunga alla fine la nota (1) che ha il seguente testo: «Per "Partita" deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo»;

pag. 14 - Tariffa VIII: vanno cancellate le note (1) e (2);

pag. 15 - Tariffa IX: voce 9.1 il contributo è di L. 258.000 anziché di L. 259.000;

pag. 15 - Tariffa X: voce 10.0.1 dopo il punto si aggiunga: «La stessa riduzione si applica a qualsiasi esame di documentazione successiva richiesto da modifiche tecniche che non configurano riomologazione.»;

pag. 15 - Tariffa X: voce 10.2 nel titolo della tariffa, subito dopo la parola straordinarie si aggiunga: «a seguito di periodica negativa»;

pag. 15 - Tariffa X: voce 11.6.7 leggasi «10» anziché «16»;

pag. 16 - Tariffa XI: voce 11.0.2 la dizione «Gru a struttura con portata < 2.000 kg e senza sollevamento motorizzato» si sostituisca con «Gru a struttura limitata (fino a 2.000 kg)» e la dizione «con portata > 2.000 kg o anche inferiore ma con sollevamento motorizzato» si sostituisca con «(oltre 2.000 kg)»;

pag. 21 - Tariffa XII: voce 12.9 l'allocuzione «prima verifica negativa» viene sostituita con la dizione «verifiche negative»;

pag. 22 - Tariffa XIII: alla voce 13.6 va aggiunta la voce 13.7 con il seguente testo: «Per verifiche straordinarie a seguito di verifiche negative applicare la tariffa a tempo in ragione di L./ora 97000»;

pag. 35, 2° capoverso: in luogo di «(esclusi quelli adibiti al trasporto)» leggasi «(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti)»**.

Nel testo della nota «**» al 7° capoverso, anziché «la pressione di bollo» leggasi «la pressione massima di bollo»;

pag. 36 ultimo rigo, dopo le parole «della predetta fascia tutti i» aggiungere «forni dalla potenzialità»;

pag. 37 al 3° rigo aggiungasi dopo la parola «focolai» la frase «dei generatori facenti parte dell'impianto».

Le rettifiche di cui al presente decreto operano dal 30 maggio 1996, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 maggio 1996.

Roma, 16 maggio 1997

*Il Ministro:* BINDI

**97A3996**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Monte Nivera», in Cellino San Marco.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Monte Nivera», con sede in Cellino San Marco, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 4 maggio 1984, rep. n. 126759, reg. soc. 3249, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1473/206.433.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4143**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Ortofrutticola produttori salentini», in Mesagne.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Ortofrutticola produttori salentini», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 25 maggio 1981, rep. n. 64081, reg. soc. 2450, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1237/184.212.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4144**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Gio-Agri - Cooperativa giovani agricoltori», in San Michele Salentino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Gio-Agri - Cooperativa giovani agricoltori», con sede in San Michele Salentino, costituita per rogito dott. Vincenzo Raiola in data 8 febbraio 1988, rep. n. 9740, reg. soc. 5143, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1948/236.162.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4145**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Agricola salentina», in San Pancrazio Salentino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «L'Agricola salentina», con sede in San Pancrazio Salentino, costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli in data 17 agosto 1962, rep. n. 71949, reg. soc. 505, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 193/76.869.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4146**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Agri-Salento», in San Pancrazio Salentino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Agri-Salento», con sede in San Pancrazio Salentino, costituita per rogito dottor Rosario Pirro in data 23 gennaio 1984, rep. n. 8688, reg. soc. 3122, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1439/202.958.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4147**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Santa Rita», in Villa Castelli.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Santa Rita», con sede in Villa Castelli, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 6 giugno 1980, rep. n. 12052, reg. soc. 2187, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1150/177.078.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4148**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Brindisi produce», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Brindisi produce», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Roberto Nicoletta in data 4 settembre 1986, rep. n. 74035, reg. soc. 4277, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1717/221.917.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4149**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Unione produttori agricoli», in Francavilla Fontana.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Unione produttori agricoli», con sede Francavilla Fontana, costituita per rogito dott. Vincenzo Raiola in data 28 maggio 1980, rep. n. 265, reg. soc. 2189, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1161/178.043.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4150**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Colonica sampietrana», in San Pietro Vernotico.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Colonica sampietrana», con sede San Pietro Vernotico, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 29 novembre 1982, rep. n. 123982, reg. soc. 2826, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1362/195.055.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4151**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Natura verde», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Natura verde», con sede Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 23 aprile 1986, rep. n. 232535, reg. soc. 4116, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1684/219.403.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4152**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.La.Pro. Cooperativa lavoratori prodotti ortofrutticoli» in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Co.La.Pro. - Cooperativa lavoratori prodotti ortofrutticoli», con sede Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 25 gennaio 1984, rep. n. 219037, reg. soc. 3106, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1437/202.957.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4153**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Campi verdi», in Latiano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Campi verdi», con sede in Latiano, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 19 febbraio 1987, rep. n. 237721, reg. soc. 4576, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1795/225.468.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4154**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Centro cooperativo tecnico amministrativo», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. agricola «Centro cooperativo tecnico amministrativo», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Pasquale Alessandri in data 5 febbraio 1981, rep. n. 65222, reg. soc. 2369, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1204/182.438.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4155**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Inserimento sociale», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Inserimento sociale», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 11 maggio 1981, rep. n. 13363, reg. soc. 2433, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1227/183.548.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4156**

---

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Riscatto sociale», in Villa Castelli.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Riscatto sociale», con sede in Villa Castelli, costituita per rogito dott. Vincenzo Raiola in data 25 febbraio 1983, rep. n. 1463, reg. soc. 2643, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1425/201.347.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

**97A4157**

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Comunità Oasi», in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Comunità Oasi», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 7 luglio 1983, rep. n. 16297, reg. soc. 2968, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1414/200.052.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

97A4158

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Emancipazione sociale», in Fasano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Emancipazione sociale», con sede in Fasano, costituita per rogito dott. Michelina Pezzolla in data 16 luglio 1981, rep. n. 39230, reg. soc. 3509, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1253/187.240.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

97A4159

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Eco-Coop.», in Ostuni.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Eco-Coop», con sede in Ostuni, costituita per rogito dott. Antonio Carpentieri in data 20 gennaio 1986, rep. n. 5207, reg. soc. 3961, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1626/216.353.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

97A4160

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Il Progresso», in Torre S. Susanna.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Il Progresso», con sede in Torre S. Susanna, costituita per rogito dott. Aldo Perrone in data 19 aprile 1986, rep. n. 5578, reg. soc. 4110, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1694/220.149.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

97A4161

DECRETO 12 maggio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Vigilantes Torresi», in Torre S. Susanna.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1966, espresso nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

soc. coop. mista «Vigilantes Torresi», con sede in Torre S. Susanna, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 24 luglio 1984, rep. n. 17831, reg. soc. 3264, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1469/206.075.

Brindisi, 12 maggio 1997

*Il direttore:* MARZO

97A4162

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Approvazione del programma triennale 1996-1998 dell'ENEA ai sensi dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 282.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge che prevede che l'ENEA operi sulla base di programmi triennali approvati dal CIPE;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) che stanzia la somma di lire 475 miliardi come contributo ordinario dello Stato all'Enea per il 1996;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) che stanzia la somma di lire 450 miliardi come contributo ordinario dello Stato all'ENEA per il 1997 ed indica un analogo importo come proiezione per il 1998;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di approvazione del programma triennale ENEA 1996-1998, trasmessa con nota n. 888613 del 20 novembre 1996;

Considerato che il contributo ordinario dello Stato, come determinato nelle citate leggi finanziarie non assicura l'integrale copertura delle spese di funzionamento dell'ente;

Condivisa l'esigenza di favorire l'espansione della quota di risorse acquisita dall'ente attraverso la cessione a titolo oneroso dei propri servizi;

Tenuto conto della necessità di assicurare elevati livelli di partecipazione del nostro Paese ai programmi di ricerca comunitari;

Considerato che il programma viene sottoposto all'attenzione del CIPE ad un anno dall'inizio del periodo di riferimento e che nel corso del 1996 sono state condotte attività previste dal programma;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

Delibera:

È approvato il programma triennale ENEA 1996-1998 di cui alle premesse.

Fonti di copertura del costo complessivo del programma, valutato, sul triennio, in 2550 miliardi di lire, potranno essere:

il contributo ordinario dello Stato, per un importo di 1375 miliardi per il triennio, da destinare prioritariamente, nell'ordine, ad assicurare il funzionamento dell'ente e lo svolgimento dell'attività ordinaria, alla messa a disposizione di parte della quota nazionale necessaria per accedere a programmi comunitari, all'attivazione, con apporti non finanziari, di accordi di programma con altri enti o amministrazioni;

i finanziamenti derivanti dalla partecipazione a programmi nazionali di ricerca;

il cofinanziamento comunitario su programmi di ricerca;

le risorse messe a disposizione da altri enti o amministrazioni nell'ambito di accordi di programma o di altre forme di collaborazione su specifici programmi;

i proventi da servizi resi a soggetti pubblici e/o privati;

altre risorse proprie dell'ENEA.

Il programma sarà attivato nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse sopra indicate. L'ENEA perseguirà comunque la massimizzazione del ricorso all'autofinanziamento delle proprie attività.

Nella determinazione del prezzo dei servizi forniti l'ENEA potrà tener conto di tutte le componenti di costo che hanno concorso alla produzione e cessione del servizio e dovrà comunque tenersi al di sopra dei costi variabili del servizio stesso.

Nell'ambito di accordi di programma saranno assunte, d'intesa tra le parti, determinazioni specifiche sul prezzo di fornitura delle eventuali prestazioni ENEA.

Le attività definite nel programma come «ricerca strategica» dovranno trovare attuazione prevalentemente nel contesto degli accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, di cui alla legge n. 282/1991.

Al fine di favorire l'accesso dell'ENEA a programmi di ricerca comunitari il MURST assicurerà, d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio, l'utilizzo degli specifici strumenti di legge per la quota nazionale di finanziamento delle attività.

Le prescrizioni tariffarie di cui sopra saranno applicate anche per le attività dell'ENEA volte ad assicurare il supporto tecnico scientifico alle pubbliche ammini-

strazioni interessate nelle diverse fasi di proposizione e realizzazione dei progetti che utilizzano risorse comunitarie relative ai fondi strutturali.

Sulla base di quanto previsto dall'accordo Governo-sindacati del 24 settembre 1996 e dai successivi provvedimenti integrativi e attuativi, che ne prevedono il finanziamento, l'ENEA dovrà progettare e realizzare iniziative di formazione e trasferimento di conoscenze verso le attività produttive; tali iniziative dovranno essere correlate all'acquisizione di competenze tecnologiche innovative e dovranno essere svolte in collaborazione con amministrazioni pubbliche, con organizzazioni sindacali o imprenditoriali.

Il MURST, d'intesa con il MICA, adotterà le misure necessarie ad assicurare il coordinamento tra le attività di ricerca svolte dall'ENEA e le linee generali di politica della ricerca previste dal Piano triennale della ricerca.

Con riferimento agli specifici temi di attività previsti dal programma:

nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a cura del Ministro dell'industria sarà individuato lo strumento sostitutivo dell'attuale accordo di programma MICA-ENEA a partire dal 1998. Inoltre l'ENEA potenzierà le necessarie collaborazioni con le regioni al fine di massimizzare i ritorni attesi dall'intervento pubblico di promozione e supporto dell'uso razionale dell'energia anche con riferimento alla possibilità delle regioni di destinare a tali fini le nuove disponibilità finanziarie ad esse derivanti dalle accise sui prodotti energetici. In particolare l'ENEA metterà a disposizione il proprio supporto tecnico-scientifico per l'espletamento delle azioni connesse agli interventi pubblici di competenza regionale e per la definizione dei piani energetici regionali; dovrà inoltre promuovere interventi dimostrativi, anche in associazione con altri enti ed imprese, nonché attivare la domanda di risparmio energetico anche attraverso azioni di formazione ed assistenza tecnica agli utenti;

con riferimento al programma sui reattori a fissione di nuova concezione a più elevata sicurezza, che avrà contenuti esclusivamente di ricerca esplorativa, l'ENEA dovrà perseguire, nel quadro di un'osservazione sistematica dei programmi di ricerca svolta a livello internazionale, una partecipazione a quei programmi che consentano di mantenere una qualificata competenza nazionale sulla materia;

relativamente alla conclusione delle azioni derivanti dalle passate attività di realizzazione e gestione di impianti nucleari sperimentali:

l'Enea dovrà concludere le operazioni di alienazione dei sottosistemi e componenti dell'impianto PEC;

l'ENEA proseguirà, in accordo alle indicazioni riportate nel programma triennale, le azioni per la disattivazione dei propri impianti sperimentali del ciclo del combustibile nucleare e per il condizionamento e sistemazione dei relativi rifiuti radioattivi, azioni che costituiscono per l'Ente una priorità;

nel quadro della partecipazione italiana al programma comunitario gestita dal MURST in riferimento al settore delle ricerche e della sperimentazione sulla fusione nucleare è confermata l'attuale responsabilità dell'ENEA per l'effettuazione delle ricerche svolte sia dall'ENEA, sia dal CNR e/o altri organismi di ricerca. In attuazione di tale compito l'ENEA proseguirà, nei limiti delle risorse specificatamente attribuite, le iniziative avviate con particolare riferimento ai programmi ITER e IGNITOR. I Ministeri dell'università, ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, commercio e artigianato, ciascuno per quanto di competenza, verificheranno la coerenza, la sostenibilità, le prospettive degli interventi nazionali in atto nel settore della fusione e ne informeranno congiuntamente il CIPE, in occasione del primo aggiornamento del programma triennale.

La parte delle risorse necessarie per le collaborazioni tra ENEA e Ministero dell'ambiente, derivante dal contributo ordinario dello Stato all'ENEA di cui alle premesse e le ulteriori risorse messe a disposizione dal Ministero stesso anche nell'ambito dell'accordo di programma, saranno prioritariamente destinate, eventualmente d'intesa con altre amministrazioni, dall'ENEA alle seguenti tematiche:

impegni internazionali assunti dall'Italia, in particolare nell'ambito della Convenzione mondiale sul clima (inventario delle emissioni, impatto e politiche di intervento);

supporto alla piena attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 22/1997 in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla prevenzione;

supporto tecnico-operativo al conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti da ordinanze di emergenza.

Il Ministero dell'ambiente dovrà entro il 31 luglio 1997 curare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, della legge istitutiva dell'ANPA (legge 21 gennaio 1994 n. 61) finalizzati alla stipula di «apposita convenzione con ENEA per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'ANPA, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 25 agosto 1991, n. 282».

L'ENEA dovrà stabilire le necessarie collaborazioni con le regioni e gli enti locali al fine di ottimizzare i risultati degli interventi pubblici in tema di ambiente. In particolare, l'ENEA dovrà fornire supporto tecnico-scientifico per l'espletamento delle azioni di competenza regionale, quali ad esempio: la predisposizione e l'attuazione dei piani regionali di smaltimento dei

rifiuti, anche attraverso la produzione di energia da rifiuti; la bonifica di aree inquinate; gli interventi mirati a limitare le conseguenze di eventi naturali eccezionali.

Nel quadro delle linee strategiche di intervento, relative alla diffusione e al trasferimento tecnologico orientato, in particolare, alle esigenze delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento agli specifici strumenti finanziari della ricerca applicata gestiti dal MURST, l'ENEA svilupperà la propria attività sulla base di specifici indirizzi programmatici definiti dal MURST. In tale contesto l'Ente potrà ricercare intese con altri enti e amministrazioni dando impulso alle necessarie collaborazioni con le regioni al fine di promuovere la realizzazione di una rete di strutture operative a livello locale per la diffusione di tecnologie nei comparti produttivi utilizzando le apposite risorse comunitarie. In tale ambito l'ENEA dovrà operare in stretta collaborazione con il sistema bancario, quello camerale e quello delle esistenti strutture per l'innovazione tecnologica a livello centrale e regionale.

Nel quadro dell'attività di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica istituzionalmente attribuita al MURST con particolare riferimento ai programmi nazionali di ricerca oltre che ad altri possibili ambiti di intervento anche comunitari l'ENEA dovrà proseguire e sviluppare il proprio impegno nel settore del calcolo ad alte prestazioni in collaborazione con le università, gli altri enti di ricerca e gli operatori nazionali ed europei del settore.

L'aggiornamento annuale per scorrimento del programma triennale e degli obiettivi in esso indicati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 282/1991, potrà essere proposto al CIPE dal Ministero dell'industria che valuterà le indicazioni dell'ENEA in merito formulate, unitamente alla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività prevista all'art. 9 della legge n. 282/1991, che dovrà essere inoltrata dall'ENEA entro il mese di aprile di ciascun anno.

Al fine di rendere congruente l'operatività del programma triennale con l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie complessive e, in primo luogo, con le assegnazioni disposte con la legge finanziaria, il documento di revisione annuale del programma stesso dovrà, all'occorrenza, individuare con adeguate motivazioni le priorità tra le varie linee di attività all'interno dei diversi temi programmatici allo scopo di evitare dispersioni su tecnologie nelle quali l'Ente non disponga di competenze già consolidate.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il MICA presenterà al CIPE la relazione annuale sull'attuazione del piano proponendo contestualmente le modifiche e gli aggiornamenti che dovessero rivelarsi necessari.

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168*

**974040**

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge 7 aprile 1995, n. 104, convenzione 137/90, per la realizzazione di un parco attrezzato ai fini turistici nel comune di Lamezia Terme.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione del comune di Lamezia Terme del 25 luglio 1996 con la quale si chiede l'approvazione di una perizia di variante relativa alla convenzione 137/90;

Vista la deliberazione n. 741 del 20 maggio 1996 della giunta comunale di Lamezia Terme di approvazione della predetta perizia;

Considerato che sia il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della perizia di variante proposta dal comune di Lamezia Terme;

Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti aveva già concesso una proroga dei termini convenzionali all'agosto 1997;

Ritenuto opportuno, nell'approvare la perizia di variante, concedere un'ulteriore definitiva proroga per la chiusura della convenzione secondo quanto richiesto dall'ente attuatore;

Delibera:

1. È approvata la perizia di variante di cui alla relazione del comune di Lamezia Terme richiamata in premessa.

2. È approvato il nuovo quadro economico, nonché la proroga della convenzione al 24 agosto 1998.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni)

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed imprevisti | 11.738 | 8.959 | 8.959 |
| Imprevisti | 180 | 180 | 3.490 |
| Lievitazione prezzi | 12 | 12 | — |
| Spese generali | 744 | 744 | 744 |
| I.V.A. | 2.326 | 2.326 | 1.799 |
| Altre | — | — | 8 |
| Ribassi d'asta | — | 2.779 | — |
| Totale | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 162*

97A4041

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi ad iniziative in materia di ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1994-1995.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro ed occupazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, concernente la riforma dell'ENEA;

Visto il programma quadro della ricerca comunitaria relativo al periodo 1990-1994 e il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico relativo al periodo 1994-1998;

Considerato che in attuazione dei predetti programmi quadro di ricerca, l'Unione europea ha destinato in favore dell'ENEA risorse per circa 120 miliardi di lire;

Viste le note del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 9137 del 16 dicembre 1996 e n. 44 del 17 marzo 1997, con le quali viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la quota richiesta a valere sulle disponibilità del predetto Fondo di rotazione, per complessivi 100 miliardi di lire, con riferimento agli anni 1994 e 1995, a titolo di corrispondente quota nazionale;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata l'assegnazione di 100 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a reintegro delle risorse anticipate dall'ENEA, a titolo di quota nazionale per le attività poste in essere nell'ambito dei programmi quadro di ricerca comunitari.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'ENEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo decreto di autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'ammontare stabilito dalla presente delibera viene erogato dal Fondo di rotazione nell'anno 1997 o in quello successivo.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua i necessari controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati tra l'Unione europea e l'ENEA stesso, nel periodo considerato e nell'ambito dei programmi quadro di ricerca comunitari in premessa. Il Fondo di rotazione potrà effettuare ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 158*

97A4042

---

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Rettifica della deliberazione CIPE 18 dicembre 1996. Revoca del finanziamento alla convenzione n. 158/87 - L. 100.000.000. Progettazione dell'impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Ente attuatore: ASI di Palermo.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1996, con la quale è stato revocato il finanziamento di L. 100.000.000 di cui alla convenzione n. 158/87, stipulata in data 19 gennaio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'ASI di Palermo per assicurare la progettazione dell'impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di Termini Imerese;

Considerato che, per mero errore materiale è stato indicato sia nel titolo che nel quinto periodo delle premesse di tale delibera, l'importo di L. 1.000.000.000 anziché L. 100.000.000;

Delibera:

L'importo di lire un miliardo riportato nel titolo e nel quinto periodo del preambolo della delibera 18 dicembre 1996, richiamata in premessa, è rettificato in lire cento milioni.

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163*

97A4043

---

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

**Revoca della deliberazione n. 219/96 adottata dal CIPE il 9 ottobre 1996.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la propria deliberazione in data 9 ottobre 1996, con la quale è stato revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 815/1987 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva della diga sul torrente «La Vella» in località Arboreto per l'importo di L. 3.000.000.000;

Considerato che successivamente all'adozione di detto provvedimento il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, sulla base della documentazione acquisita, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la chiusura della predetta convenzione avendo l'ente attuatore rispettato quanto stabilito in convenzione;

Ritenuto opportuno, sulla base delle considerazioni svolte dal Nucleo ispettivo sopra menzionato, consentire la chiusura della convenzione;

Delibera:

La delibera CIPE 9 ottobre 1996 richiamata in premessa è revocata.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad adottare i conseguenti adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164*

97A4044

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 21 aprile 1997.

**Piano degli interventi: intervento n. 51. Comunità montana Alta Versilia. Movimenti franosi nelle seguenti località: Pontestazzemese-Molina, Molina-Farnocchia, Molina-Pomezzana. Perizia di variante e suppletiva. Importo lire. 120.000.000. Importo generale L. 834.005.475. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 195).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dip. prot. civ.;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dip. prot. civ. ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dip. prot. civ.;

Considerato che il Dip. prot. civ. ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 51. Comunità montana Alta Versilia. Movimenti franosi nelle seguenti località: Pontestazzemese-Molina, Molina-Farnocchia, Molina-Pomezzana. Perizia di variante e suppletiva. Importo L. 750.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 118 del 13 settembre 1996 si è preso atto del progetto dell'intervento n. 51 che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori a base d'asta | L. | 555.000.000 |
| *B* - Somme a disposizione: | | |
| *b.1* - per IVA 19% ............ | » | 105.450.000 |
| *b.2* - per spese tecniche ........ | » | 75.000.000 |
| *b.3* - per imprevisti .......... | » | 14.550.000 |
| Importo totale di progetto ... | L. | 750.000.000 |

Rilevato che i movimenti franosi, dal momento della progettazione a quando si è iniziata l'esecuzione, si sono evoluti fino a rendere necessario interventi di consolidamento parzialmente diversi e/o eventualmente maggiori quantità rispetto a categorie di lavoro già prevista;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla comunità montana Alta Versilia approvata con deliberazione esecutiva n. 71 nota prot. n. 561 del 14 aprile 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 51. Comunità montana Alta Versilia. Movimenti franosi nelle seguenti località: Pontestazzemese-Molina, Molina-Farnocchia, Molina-Pomezzana. Importo L. 120.000.000 redatta dalla comunità montana Alta Versilia come in premessa, ai

sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico del progetto generale:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Lavori | L. | 627.735.629 |
| *B* - Somme a disposizione: | | |
| *b.1* - per IVA 19% | » | 119.262.770 |
| *b.2* - per spese tecniche e progettazioni | » | 87.000.000 |
| *b.3* - per arrotondamenti | » | 46 |
| Importo totale di progetto... | L. | 834.005.475 |

2. Di trasmettere alla comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 21 aprile 1997

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A3979

ORDINANZA 28 aprile 1997.

**Piano degli interventi: intervento n. 216. Provincia di Lucca. SP. 10 «di Arni». Ricostruzione degli impianti di illuminazione delle gallerie del Cipollaio e di Retignano - Progetto esecutivo. Importo di L. 180.000.000. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 196).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dip. prot. civ.;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dip. prot. civ. ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dip. prot. civ.;

Considerato che il Dip. prot. civ. ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 216. Provincia di Lucca - SP. 10 «di Arni» - Ricostruzione degli impianti di illuminazione delle gallerie del Cipollaio e di Retignano - Importo L. 180.000.000;

Visto il progetto esecutivo redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera del commissario straordinario n. 144 del 17 aprile 1997 e trasmesso con nota prot. n. 28015/VI A4.10 del 18 aprile 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 216 - Provincia di Lucca - SP. 10 «di Arni» - Ricostruzione degli impianti di illuminazione delle gallerie del Cipollaio e di Retignano - Progetto esecutivo - Importo lire

180.000.000 - presa d'atto - redatto dalla provincia di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori | L. | 140.000.000 |
| *B* - Per IVA 19% | » | 26.600.000 |
| *b.1* - per costruzione box per quadro e contatori, IVA compresa | » | 7.000.000 |
| *b.2* - per nuova linea di alimentazione e modifica contratto ENEL | » | 3.000.000 |
| *b.3* - per nuove segnalazioni transito in galleria | » | 1.500.000 |
| *b.4* - per espropriazioni ed indennizzi | » | 1.000.000 |
| *b.5* - per arrotondamenti | » | 900.000 |
| Importo totale di progetto | L. | 180.000.000 |

2. Di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 28 aprile 1997

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A3980

ORDINANZA 28 aprile 1997.

**Piano degli interventi: intervento n. 211. Provincia di Lucca. SP. 8 «di Vallecchia». Interventi vari di regimazione delle acque. Progetto esecutivo. Importo di L. 60.000.000. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 197).

## IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dip. prot. civ.;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dip. prot. civ. ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dip. prot. civ.;

Considerato che il Dip. prot. civ. ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 211. Provincia di Lucca - SP. 8 «di Vallecchia» - Interventi vari di regimazione delle acque - Importo di L. 60.000.000;

Visto il progetto redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera del commissario straordinario n. 146 del 17 aprile 1997 e trasmesso con nota prot. n. 28014/VI A4.08 del 18 aprile 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 211 - Provincia di Lucca - SP. 8 «di Vallecchia» - Interventi vari di regimazione delle acque - Importo invariato lire 60.000.000 - redatto dalla provincia di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori | L. | 50.417.100 |
| *B* - Arrotondamento | » | 3.651 |
| *C* - Per IVA 19% | » | 9.579.249 |
| Importo totale di progetto | L. | 60.000.000 |

2. Di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 28 aprile 1997

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A3981

ORDINANZA 28 aprile 1997.

**Piano degli interventi: intervento n. 161. Comune di Seravezza. Realizzazione strada di accesso alla località Le Campore nella frazione di Minazzana. Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva. Importo invariato di L. 165.000.000. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 198).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dip. prot. civ.;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dip. prot. civ. ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dip. prot. civ.;

Considerato che il Dip. prot. civ. ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 161. Comune di Seravezza - Realizzazione strada di accesso alla località Le Campore nella frazione di Minazzana - Importo di L. 165.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 126 del 17 settembre 1996, il commissario ha preso atto del progetto relativo a tale intervento che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori a base d'asta | L. | 111.224.997 |
| *B* - Somme a disposizione: | | |
| *b.1* - per IVA 19% | » | 21.132.750 |
| *b.2* - per spese ed espropri | » | 25.000.000 |
| *b.3* - per imprevisti | » | 7.642.253 |
| Importo totale di progetto... | L. | 165.000.000 |

Rilevato che i lavori sono stati appaltati alla Bosi Picchiotti S.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana con un ribasso d'asta pari al 10,40%;

Considerato che nel caso di realizzazione dei suddetti lavori si rende necessario effettuare lavori non previsti al fine di migliorare la stabilità delle scarpate, la portanza del fondo stradale e l'assetto idrogeologico che viene a determinarsi;

Vista la perizia di variata distribuzione di spesa e di variante redatta dal comune di Seravezza, approvata con delibera della giunta comunale n. 215 del 2 aprile 1997 e trasmessa con nota prot. n. 7287 del 18 aprile 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto relativamente all'intervento n. 161 - Comune di Seravezza - Realizzazione strada di accesso alla località Le Campore, frazione di Minazzana, della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - Importo invariato L. 165.000.000 redatta dal comune di Seravezza come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Totale lavori al netto del ribasso d'asta del 10,40% | L. | 116.139.520 |
| *a.1* - IVA 19% sui lavori | » | 22.066.509 |
| Sommano | » | 138.206.029 |
| Somme a disposizione: | | |
| *B* - Per perizia e assistenza tecnico-geologica | » | 1.785.000 |
| *b.1* - per espropri | » | 25.000.000 |
| *b.2* - per arrotondamenti | » | 8.971 |
| Totale complessivo... | L. | 165.000.000 |

2. Di trasmettere al comune di Seravezza la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 28 aprile 1997

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A3982

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 18 marzo 1997, n. 39/97.

**Lavori di pulizia e facchinaggio. Autorizzazioni appalti ai sensi lettera *g)*, art. 5, legge n. 1369/60.**

*Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro*

e. per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica*

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile*

*Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato*

*Al presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome*

*All'ANCI*

*All'INPS - Direzione generale*

*All'INAIL - Direzione generale*

*Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VII*

*Alla direzione generale per l'impiego - Divisione II*

*All'Agenzia per l'impiego*

*Alla regione siciliana assessorato regione lavoro e previdenza sociale*

*Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento per le attività economiche e lavoro - Servizio lavoro*

*Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato per gli affari sociali*

*Al servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie*

*All'ufficio del consegnatario*

Si fa seguito alla precedente lettera circolare n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995, diramata a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (articoli 1 e 2) che nel semplificare le procedure amministrative già previste in materia di facchinaggio art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/31 dalla legge

3 maggio 1955, n. 407, ha nel contempo abrogato l'intera disciplina sostanziale dettata per tali lavori da quest'ultima legge.

In relazione agli aspetti problematici sollevati dal richiamato regolamento si comunica che il Consiglio di Stato - sezione II a suo tempo interpellato dallo scrivente, con parere n. 840/95 ha fornito le seguenti indicazioni interpretative.

1. *Denuncia dell'inizio di attività.*

Circa tale punto, relativo cioè al campo di applicazione della nuova disciplina semplificata, nella parte in cui prevede che l'onere di denuncia dell'inizio dell'attività in questione (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994) con l'attestazione da parte dei soggetti interessati ex art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, dell'esistenza dei presupposti nonché dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti — si fa presente che il Consiglio di Stato ha affermato, «che tale onere va inteso, come ricadente, anzitutto — sui facchini singoli lavoratori. Essi, infatti, costituiscono una categoria di lavoratori ("facchini liberi esercenti") che veniva espressamente disciplinata dalla precedente legge 3 maggio 1955, n. 407 (poi abrogata per effetto del recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che, peraltro, si richiama — per definire il suo ambito di applicazione — proprio a tale legge)».

Sempre a parere dell'Alto Consesso — tale constatazione consente da un lato di identificare i destinatari del precetto in questione certamente nei «facchini singoli» (con esclusione, quindi, delle imprese che pur possono svolgere nell'ambito del loro oggetto sociale, una «attività di facchinaggio» secondo quanto precisato in materia dal precedente parere Consesso n. 1406/92 del 4 novembre 1992), ma, dall'altro — «non esime dall'osservanza dell'onere personale di comunicazione di cui sopra i singoli partecipanti ai loro «organismi collettivi (distinti evidentemente dalle imprese) mediante i quali l'attività di facchino "libero esercente" può, a sua volta, venire esercitata».

Il Consiglio di Stato ha osservato al riguardo che «infatti, la legislazione in materia (cfr. la menzionata legge n. 407 del 1955) prendeva espressamente in considerazione anche particolari figure associative mediante le quali può comunque svolgersi il libero esercizio dell'attività di facchino (quali le "cooperative", le "carovane di facchini" o altri organismi similari), talché si deve senz'altro ritenere che il precetto di cui all'art. 2 del più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994 si estenda — a sua volta — anche ai singoli lavoratori riuniti in simili figure associative (essendo evidentemente identica la "ratio legis" relativa all'applicabilità della norma in questione)».

2. *Ambito di applicazione del regime tariffario.*

Circa, poi l'ambito di diretta applicazione del regime tariffario previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto, che detto regime è da ritenersi operante, sotto un profilo strettamente giuridico, nei confronti dei facchini liberi esercenti o dei loro organismi, collettivi.

Pertanto, si rende necessario che codesti uffici — al fine di evitare per l'effetto possibili forme di anomala concorrenza e conseguenti distorsioni di mercato — si attengano a quanto indicato nei successivi punti 4, 5 e 6 della presente circolare.

Ciò anche con riferimento alle precedenti disposizioni impartite in materia con la circolare n. 51/94 del 18 aprile 1994 e con lettera circolare not. n. V/25157 del 2 febbraio 1995.

3. *Determinazione delle tariffe.*

In proposito si ribadisce quanto già chiarito con la precedente lettera circolare del 2 febbraio 1995.

Circa la determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, queste saranno determinate da codeste direzioni provinciali (servizio politiche del lavoro) con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi contratti, conformemente a quanto, già indicato con la precedente circolare.

A tale componente di costo, vanno aggiunti, ovviamente, gli altri oneri «complessivi di impresa».

In mancanza dei contratti di cui sopra tali tariffe dovranno essere determinate sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sulla base delle medie delle retribuzioni orarie o dei minimi tabellari previsti per le qualifiche equivalenti dai contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tali profili professionali (es. contratti collettivi nazionali di lavoro nelle agenzie di spedizione, quello degli ausiliari del traffico ecc.) ovvero da accordi territoriali settoriali.

4. *Rilascio autorizzazioni ex, art. 5, lettera g), legge n. 1369/1960.*

In via generale si richiama l'attenzione di codeste direzioni (servizio ispezione del lavoro) — tenuto anche conto della nota impossibilità di attuare estese e sistematiche forme di vigilanza in materia anche al fine di evitare forme di concorrenza anomale — di valutare con particolare attenzione — sulla base, tra l'altro, delle risultanze degli atti già in possesso dell'ufficio — le dichiarazioni e gli elementi di fatto forniti dalle aziende interessate in sede di presentazione delle relative domande o successivamente.

In particolare occorre, richiedere alle ditte interessate una espressa dichiarazione di impegno riguardante:

1) L'esecuzione del lavoro di facchinaggio (o di pulizia) con propri dipendenti in possesso delle relative qualifiche professionali; con la specificazione della loro consistenza numerica;

2) il contratto collettivo nazionale e/o territoriale osservato anche in relazione al settore produttivo di appartenenza e affiliazione sindacale;

3) il rispetto della legislazione sociale, delle norme di sicurezza e igiene del lavoro. In particolare, per quanto concerne, gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro — ora meglio ridefiniti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994 e dal successivo decreto legislativo n. 242/1996 — si richiamano gli obblighi di cooperazione e di coordinamento in materia tra il committente e l'impresa appaltatrice, specie per quanto concerne la verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio dell'idonietà tecnico--professionale delle stesse (°).

Gli ispettorati valuteranno altresì nella fase istruttoria l'opportunità di richiedere la documentazione relativa alla regolarità della posizione assicurativa della ditta richiedente nonché l'esibizione del libro matricola (o documento «equipolllente») così come del resto già richiesto da alcuni ispettorati nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione;

5. *Conferma o revoca dell'autorizzazione.*

È stato evidenziato da parte di alcune organizzazioni sindacali che successivamente al rilascio dell'autorizzazione in questione intervengono talora rilevanti modificazioni circa la, persistenza dei requisiti posti alla base del provvedimento senza che ne conseguano le necessarie iniziative sul piano operativo da parte degli uffici in quanto non sempre a conoscenza di tali variazioni.

Al fine di evitare il fenomeno — tenuto conto che l'atto, come è noto, di per sé non è soggetto a termine — si rende necessario prevedere una dichiarazione di responsabilità dell'azienda interessata che, pertanto è tenuta, qualora operi in una sola provincia, a comunicare in futuro, ai fini di un eventuale riesame, ogni modificazione dei dati (nominativi dei committenti dei contratti in corso, il personale occupato ecc.) che sono alla base del provvedimento, nonché l'eventuale trasferimento della sede legale.

Tale adempimento dovrà essere richiamato nel testo del provvedimento autorizzativo.

Nel caso risultino venute meno successivamente le condizioni alla base del provvedimento già adottato, codesti ispettorati procederanno, sia pure previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione ai committenti, alle stazioni appaltanti dei servizi per i quali essa è operante.

Parimenti si procederà nel caso risultino — anche attraverso un opportuno raccordo tra l'attività ispettiva vera e propria e quella autorizzatoria dell'ufficio — reiterate e sistematiche violazioni delle norme di tutela sopra citate.

In proposito, anche al fine di ovviare a forme di abuso da parte di soggetti che in possesso di autorizzazione unica continuano ad avvalersene anche quando siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (pluralità di appalti presso più aziende contemporaneamente ubicate in più province) si ritiene di far presente quanto segue.

La ditta in possesso dell'autorizzazione unica, oltre agli adempimenti già previsti dalla citata circolare n. 34/93 (invio entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica dei contratti di appalto sia all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che a quelli competenti ove si svolgono i lavori) dovrà annualmente inoltrare apposita autocertificazione che confermi la persistenza dei requisiti che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione unica, mediante lettera a.r. entro trenta giorni dalla scadenza dell'anno di rilascio.

L'inosservanza di tali adempimenti potrà comportare previa diffida l'immediata revoca dell'autorizzazione da parte dell'ispettorato competente.

Con l'occasione, si richiama quanto già comunicato con la circolare n. 87/93 del 10 settembre 1993 sugli appalti di servizi di pulizia per quanto concerne l'ossevanza delle norme di legge e dei trattamenti economici e contrattuali (e la determinazione del costo orario della manodopera) nonché delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi in applicazione della direttiva 92/50 CEE del 18 giugno 1992, (recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104 del 6 maggio 1995).

In particolare si richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche interessate sulla corretta l'articolazione del capitolato in ordine alla preselezione e la valutazione delle capacità tecniche (art. 14), economiche e finanziarie (art. 139) delle imprese di servizi nonché per le determinazioni da assunere in relazione alle offerte anomale (vedi art. 25) e delle disposizioni di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro (art. 19).

6. *Autorizzazioni consorzi di impresa.*

È stato segnalato da parte di alcuni uffici il fenomeno di autorizzazioni richieste da consorzi di imprese che non eseguono direttamente i servizi appaltati i quali invece di fatto vengono eseguiti da imprese consorziate, senza che il committente sia di fatto in grado di conoscere l'effettivo datore di lavoro dei dipendenti addetti ai lavori.

---

(°) Si riproduce qui di seguito il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994:

«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

*a)* verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

*b)* fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambito in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

*a)* cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

*b)* coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Al riguardo appare opportuno chiarire quanto segue.

L'autorizzazione può essere anche richiesta dal consorzio, in nome e per conto delle imprese consorziate (art. 2602 e seguenti), tuttavia l'autorizzazione stessa deve essere rilasciata soltanto all'azienda che, munita dei prescritti requisiti legali eseguirà effettivamente i lavori stessi.

Ciò in quanto proprio quest'ultima — sempre che il consorzio non operi direttamente con il suo personale nell'esecuzione dell'appalto e sia destinatario di conseguenza esso stesso dell'autorizzazione — è la sola responsabile dell'esecuzione del contratto e delle connesse obbligazioni, anche in rapporto alla prevista esclusione nei confronti del commitente della responsabilità solidale.

Tale soluzione è imposta anche dall'ovvia necessità di consentire alla stazione appaltante o committente di conoscere preventivamente la denominazione dell'impresa cui fanno capo le obbligazioni scaturenti dall'appalto e rispetto alla quale è operante tale autorizzazione,

È appena il caso di rilevare che nei confronti del committente è sempre l'impresa così individuata tenuta a documentare il rispetto della c.d. «correntezza» contributiva mediante il relativo certificato di regolarità.

7. *Esibizione di provvedimenti contraffatti.*

Inoltre poiché da parte di taluni uffici è stato anche evidenziato il fenomeno della esibizione di provvedimenti contraffatti da parte di alcune imprese operanti nel settore, si ritiene opportuno, fermo restando ovviamente la perseguibilità del fatto sul piano penale che le stazioni appaltanti o gli altri committenti adottino nel loro interesse (e cioè ai fini dell'esclusione della loro responsabilità solidale) alcune cautele verificando, se del caso, l'autenticità del documento presso l'ufficio che l'ha rilasciato.

8. *Oneri del committente.*

Il committente (o la stazione appaltante), considerato, che esso è da considerarsi il principale beneficiario dell'autorizzazione in questione, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità solidale ex art. 5, lettera *g)*, della legge n. 1369/1960, è tenuto a comunicare alla direzione provinciale del lavoro — servizio ispettivo territorialmente competente — l'avvenuto affidamento dell'appalto con l'indicazione dei suoi dati essenziali (impresa esecutrice dei lavori appaltati, numero degli addetti, ammontare economico dell'appalto e durata dello stesso).

Ciò anche al fine di consentire, per ovvie esigenze di trasparenza, un effettivo riscontro circa il rispetto della normativa di tutela ed in particolare di quella previdenziale in sede di verifica della c.d. correntezza contributiva.

Stante il rilievo delle questioni trattate nella presente circolare si prega di darne la massima diffusione.

*Il direttore generale dei rapporti di lavoro*
ALBERTI

97A4167

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 6 maggio 1997, n. **559/C-50.065-E-97.**

**Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.**

*Ai prefetti della Repubblica*
*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*
*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*
*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*
*Ai questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto*
*Al Ministero della difesa - Gabinetto*
*Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto*
*Al Ministero delle finanze - Gabinetto*
*Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane*
*Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto*
*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto*
*Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta*
*Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri*
*Al Comando generale della Gardia di finanza*
*Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T.*

È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:

«L'attività vnatorio è consentita ... *(Omissis)* ... con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40».

In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

*a)* i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione

semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

*b)* i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. *Il Ministro:* MASONE

97A4097

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 14 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bob Francis Jalang'o, ambasciatore della Repubblica del Kenya, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Maria Eugenia Sacasa de Palazio, ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Antonio Erman Gonzalez, ambasciatore della Repubblica Argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Martins Perts, ambasciatore della Repubblica di Lettonia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 14 maggio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Said Ben Mustapha, ambasciatore della Repubblica Tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A4098

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con il decreto ministeriale n. 559/C 7278.XV.J datato 11 aprile 1997 gli artifici pirotecnici denominati:

Whistler Fountain (d.f. Lucciola);

Happy Silver Flowers (d.f. Lampeggiante);

Piccolo Pete Whistle (d.f. Sirena),

che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A4049

### Erezione in ente morale della «Fondazione Emilio Bernardelli» in Paderno Dugnano

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 la «Fondazione Emilio Bernardelli», con sede in Paderno Dugnano (Milano), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A4051

### Erezione in ente morale dell'associazione «Centro servizi sociali per l'adozione internazionale», in Altavilla Milicia

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 l'associazione «Centro servizi sociali per l'adozione internazionale», con sede in Altavilla Milicia (Palermo), è stata eretta in ente morale, e ne è stato approvato il relativo statuto di cui all'atto pubblico del 5 maggio 1997, numero di rep. 12578/1742, a rogito del notaio Domenico Zalapi.

97A4052

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22606 del 18 aprile 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 giugno 1996 al 31 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Valchiampo, con sede in Chiampo (Vicenza) e unità di Chiampo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Valchiampo — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del deceto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma

stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22607 del 18 aprile 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1996 al 22 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Farmaco Biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di n. 48 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 22245.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio Farmaco Biologico Crosara — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del deceto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22624 del 18 aprile 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. Organizzazione Tipografica Editoriale, con sede in Trieste e unità di Udine, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22625 del 18 aprile 1997 è autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. TE.LE.BI. di Silvestro Giancarlo, con sede in Carigliano (Cuneo) e unità di Carigliano (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. TE.LE.BI. di Silvestro Giancarlo — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del deceto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A4019

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22634 del 18 aprile 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Catanzaro - Imprese impegnate nel completamento del raccordo tra l'innesto autostradale e la s.s. 280 «Dei Due Mari» - Lotto II tra i km 25,600 e 28,689 - Contratto n. 20643 del 6 giugno 1991.

Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 giugno 1995 al 16 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 dicembre 1995 al 16 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 dicembre 1996 al 16 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22635 del 18 aprile 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Catanzaro - Imprese impegante per il completamento del raccordo tra l'innesto autostradale e la s.s. 280 «Dei Due Mari» nel tratto compreso tra i km 18,200 e 25,600 e tra i km 28,698 e 30,500.

Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 17 giugno 1995 al 16 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 dicembre 1995 al 16 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 17 dicembre 1996 al 16 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22636 del 18 aprile 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Marcellinara (Catanzaro) - Imprese impegnate nei lavori per il conferimento delle caratteristiche autostradali al tratto km 6,100 e 18,200 della s.s. 280 dei «Due Mari» tratta Vena di Maida-Marcellinara.

Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 aprile 1996 al 20 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1996 al 20 gennaio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22637 del 18 aprile 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione del deposito AMAT di Palermo.

Comitato tecnico del 14 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 28 maggio 1993 al 27 novembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 novembre 1993 al 27 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 maggio 1994 al 27 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 maggio 1995 al 27 agosto 1995 (limite massimo).

**97A4020**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).**

*Estratto decreto n. 168 del 2 aprile 1997*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestati alla società Produzioni farmaceutiche S.r.l., con sede in Viale Ortles n. 12, Milano, codice fiscale 02301090169.

Specialità: CONTAC;

A.I.C. n. 024216032; confezioni: 10 capsule, con variazione della denominazione in: DURAZINA,

è ora trasferita alla società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella n. 2, Milano, codice fiscale 02301090169.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 197 del 14 maggio 1997*

Specialità medicinale: TERBASMIN Aerosolico, nella preparazione e confezione: bomboletta aerosol dosato 10 ml 100 mg; A.I.C. n. 023471016 (in base 10) 0QD8X8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Astra B, con sede legale in Sodertalje, S-151 85 - Svezia.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità medicinale è ora denominata: BRICANYL nella confezione: «Turbohaler»: polvere inalatoria 200 dosi da 0,5 mg/dose.

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale 07968910153.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: p.a. invariato - Eccipienti: il prodotto non contiene eccipienti.

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento: bomboletta spray è ora autorizzato il confezionamento: speciale inalatore «turbohaler» per polvere.

Numeri di A.I.C.: polvere inalatoria 200 dosi da 0,5 mg/dose; A.I.C. n. 023471028 (in base 10) 0QD8XN (in base 32); Classe «A» Prezzo L. 23.100, ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Tutte le fasi della produzione continuano ad essere effettuate dalla società Astra AB, nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti della specialità medicinale, recanti il numero di A.I.C. in precedenza attribuito e prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 270 del 18 marzo 1997*

Specialità medicinale: RESPICUR «200 retard» 30 capsule 200 mg., n. di A.I.C.: 027435080.

Società: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, Byk Gulden Strasse, 2 - 78467 Konstanz.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

composizione per una capsula: pellets di zucchero 20 mg (saccarosio 15 mg, amido di mais 3,6 mg, sciroppo di glucosio 1,4 mg), povidone K 90 10 mg, etilcellulosa (10mPas) 16,9 mg, dibutilsebacato 2,3 mg, lattosio monoidrato 9,2 mg, talco 1,3 mg.

Componenti della capsula: gelatina 73,896 mg, titanio biossido 3,08 mg, idigotina (E132) 0,024.

Composizione percentuale dell'inchiostro (%): ossido di ferro nero E172 25,000, shellac 25,785, I.M.S. 740P 40,214, acqua depurata 4,500, lecitina E322 1,000, 2-etossietanolo 3.500, polidimetilsilossano (antifoam DC1510) 0,001, eritrosina E127 (eliminato), blu patent (eliminato), titanio biossido (eliminato).

Composizione percentuale del residuo di inchiostro sulla capsula (0,0063 mg per capsula): shellac 50,8, ossido di ferro nero E172 49,2, lecitina e polidimetilsilossano tracce.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: RESPICUR «400 retard» 30 capsule 400 mg, n. di A.I.C.: 027435078.

Società: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, Byk Gulden Strasse, 2 - 78467 Konstanz.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

composizione per una capsula: pellets di zucchero 39,9 mg (saccarosio 29,9 mg, amido di mais 7,2 mg, sciroppo di glucosio 2,8 mg), povidone K 90 20 mg, etilcellulosa (10mPas) 33,7 mg, dibutilsebacato 4,6 mg, lattosio monoidrato 18,3 mg, talco 2,6 mg.

Componenti della capsula: gelatina 107,486 mg, titanio biossido 4,48 mg, idigotina (E132) 0,035.

Composizione percentuale dell'inchiostro (%): ossido di ferro nero E172 25,000, shellac 25,785, I.M.S. 740P 40,214, acqua depurata 4,500, lecitina E322 1,000, 2-etossietanolo 3.500, polidimetilsilossano (antifoam DC1510) 0,001, eritrosina E127 (eliminato), blu patent (eliminato), titanio biossido (eliminato).

Composizione percentuale del residuo di inchiostro sulla capsula (0,0063 mg per capsula): shellac 50,8, ossido di ferro nero E172 49,2, lecitina e polidimetilsilossano tracce.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 302/1997*

Specialità medicinale: TIMICON «2» flacone 5 ml, n. di A.I.C. 027888015; «4» flacone 5 ml, n. di A.I.C. 027888027.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

È autorizzata la modifica dell'eccipiente: «acqua depurata sterile» con «acqua per iniettabili». La quantità del suddetto eccipiente resta invariato.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 365/1997*

Specialità medicinale: TRIPTIZOL 25 compresse 25 mg, n. di A.I.C. 019803016.

Società: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road - Hoddesdon Hertfordshire.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: calcio fosfato bibasico 73,03 mg, magnesio stearato 0,625 mg, cera carnauba (eliminato).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: TRIPTIZOL 30 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 019803028.

Società: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road - Hoddesdon Hertfordshire.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: eliminazione dalla confezione della sola cera carnauba.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 377/1997*

Specialità medicinale: MOMENT 200, 12 comp. efferv. 200 mg, n. di A.I.C. 025669045.

Società: Aziende Chimimiche Riuniute Angelini Francesco - Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: l-arginina 350 mg, sodio bicarbonato 700 mg, sodio bitartrato 750 mg, gomma arabica (eliminato), lattosio 900 mg, saccarina sodica 35 mg, aroma menta (eliminato), aroma pompelmo 55 mg, crospovidone 20 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 452/1997*

Specialità medicinale: LIXIDOL, im iv 3 fiale 30 mg, n. di A.I.C. 027257056.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica (reiterazione).

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale di cui trattasi al: «Trattamento del dolore dovuto a coliche renali».

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**97A4047**

## Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 179/D74 del 22 maggio 1997*

Specialità medicinale: COUMADIN - 25 compresse 5 mg - A.I.C. n. 016366015;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta DU Pont Pharma Italia S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M.41/D69 del 22 maggio 1997*

Specialità medicinale:
LEUCOMAX - 1 flac. 50 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027961010;
LEUCOMAX - 1 flac. 500 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027961073;
LEUCOMAX - 1 flac. 700 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027961085.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M.3/D70 del 22 maggio 1997*

Specialità medicinale:
MIELOGEN - 1 flac. 50 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027960018;
MIELOGEN - 1 flac. 500 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027960071;
MIELOGEN - 1 flac. 700 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. 027960083.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering-Plough S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M.21/D71 del 22 maggio 1997;*

Specialità medicinale: ELIMINASE - iv 1 flac. liof. 30 u. + f. solv. - A.I.C. 026955017.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smithkline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 176/D72 del 22 maggio 1997*

Specialità medicinale:
QARI - 6 capsule 150 mg - A.I.C. 028028076;
QARI - 6 capsule 200 mg - A.I.C. 028028088;
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 141/D73 del 22 maggio 1997*

Specialità medicinali:
TIASE - 30 cps 420 mg - n. A.I.C. 024028019;
TIASE - im iv 10 + 10 f 3 ml - n. A.I.C. 024028045;
TIASE - 20 bustine granulato 5 g - n. A.I.C. 024028058;
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Vedim Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

**97A4171**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreti ministeriali 16 aprile 1997 sono state iscritte nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, le seguenti istituzioni scolastiche:

«Red Cross Nordic United World College», con sede in n. 6820 Flekke - Fjaler (Norvegia);

«The American Community School Ltd Heywood», con sede in Portsmouth Road, Cobham, Surrey KT11 1BL (G.B.).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalle citate istituzioni scolastiche è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detti decreti che ne costituisce parte integrante.

**97A4050**

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 27 maggio 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1675,63 |
| ECU | 1922,95 |
| Marco tedesco | 986,54 |
| Franco francese | 292,17 |
| Lira sterlina | 2735,47 |
| Fiorino olandese | 877,25 |
| Franco belga | 47,793 |
| Peseta spagnola | 11,690 |
| Corona danese | 258,98 |
| Lira irlandese | 2534,39 |
| Dracma greca | 6,160 |
| Escudo portoghese | 9,763 |
| Dollaro canadese | 1217,49 |
| Yen giapponese | 14,387 |
| Franco svizzero | 1182,60 |
| Scellino austriaco | 140,16 |
| Corona norvegese | 236,84 |
| Corona svedese | 219,31 |
| Marco finlandese | 327,32 |
| Dollaro australiano | 1283,87 |

**97A4285**

# UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

## Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo

di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico disciplinare F13A - Materiali dentari, comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

**97A4099**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

### Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di ricercatore universitario, uno per il settore scientifico-disciplinare L17C - Linguistica spagnola ed uno per il settore scientifico-disciplinare L19B - Linguistica tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore, dovrnno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

**97A4100**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.500**